

*I vertici dell'Ente convocati dalla Commissione parlamentare di controllo*

## Enasarco, occorrono risposte

**Chiesti maggiori approfondimenti sui temi più delicati**

In occasione dell'audizione dei vertici dell'Enasarco presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale avvenuta il 30 gennaio u.s. sono state poste al Presidente Boco e al direttore Generale Bravi domande e questioni che riteniamo importante porvi, in uno stralcio. La risposta è stata fornita dai vertici dell'Enasarco in una successiva e recente audizione di cui ci ripromettiamo di darvi notizia nel prossimo notiziario.

**Presidente:** L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente e del Direttore generale della fondazione Enasarco, dottor Brunetto Boco e dottor Carlo Bravi direttore generale (...omissis...)

**On. Morassut (PD):** Io vorrei porre due questioni (...omissis...) Il secondo aspetto riguarda la politica del patrimonio mobiliare, che lei ha illustrato e su cui nella relazione ci sono dei dati un pò più dettagliati. Nella parte in cui si descrivono gli indirizzi di questi investimenti, soprattutto mobiliari, si deduce che la politica di investimenti è rivolta per il 46,50 per cento a investimenti alternativi, per un totale di circa 2 miliardi di euro ...

*continua a pagina 02*

### IN QUESTO NUMERO

- Enasarco, occorrono risposte
- 4° Congresso Nazionale Federagenti Cisl
- Restituire i contributi
- Sospensione mutuo prima casa
- Rubrica Legale
- Rubrica Fiscale
- Rubrica Previdenziale

## 4° Congresso Nazionale Federagenti Cisl

*La Segreteria Nazionale*

Continuano i preparativi per il prossimo congresso nazionale della Federagenti che il Comitato Direttivo ha convocato a Roma per il 9 e 10 Maggio 2014.

Sarà questa un'importante occasione per fare un punto sull'attuale situazione della nostra professione con particolare attenzione alle pesantissime modifiche del regime previdenziale introdotte negli ultimi anni dall'Enasarco e per ribadire le proposte del Sindacato per il rilancio della categoria. In occasione del Congresso si procederà anche al rinnovo degli Organi Statutari e all'esame, valutazione ed eventuale approvazione di alcune modifiche statutarie che sono state presentate nei termini previsti presso la Sede nazionale.

In questi giorni le sedi provinciali e interprovinciali stanno procedendo alla elezione dei delegati e all'invio delle candidature (si ricorda che le candidature, distinte per ciascuna lista, devono essere presentate da almeno 100 associati la cui firma deve risultare debitamente autenticata da un componente della segreteria nazionale o ai sensi di legge). L'elettorato attivo e passivo è riservato esclusivamente ai soci in regola col tesseramento alla data del 31.12.13. Copia dell'attuale Statuto e del Regolamento elettorale sono a disposizione presso le sedi sindacali.

**Roma, 15 aprile 2014**

**La previdenza Enasarco e la questione dei silenti**

## Restituire i contributi

**La proposta dell'On. Favero (PD) per chi non arriva alla pensione**

*della Redazione*

La senatrice PD Nicoletta FAVERO è membro della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e della Commissione Lavoro, una persona quindi che parla con evidente cognizione di causa. A seguito di una recente risposta ricevuta dal Ministero del Lavoro in relazione a specifica interrogazione formulata dalla senatrice sul tema dei silenti, l'On. Favero ha tenuto a ribadire l'urgenza e la necessità di risolvere il problema degli agenti e i rappresentanti di commercio che, pur avendo versato i contributi integrativi obbligatori all'Enasarco, non raggiungono il tetto della pensione e perdono ogni diritto sui loro soldi già nelle casse dell'ente.

*continua a pagina 06*



**Soluzione Agenti**

**il Tuo Software per Agenti di Commercio**

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

**Inserimento** Appuntamenti  
**Rapportino** Visita  
**Calendario** Appuntamenti  
**Esito** Visite  
**Pianificazioni**  
**Statistiche** e molto altro ancora...



**www.soluzioneagenti.it**

I vertici dell'Ente convocati dalla Commissione parlamentare di controllo

# Enasarco, occorrono risposte

## Chiesti maggiori approfondimenti sui temi più delicati

La Redazione

In occasione dell'audizione dei vertici dell'Enasarco presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale avvenuta il 30 gennaio u.s. sono state poste al Presidente Boco e al direttore Generale Bravi domande e questioni che riteniamo importante proporvi, in uno stralcio. La risposta è stata fornita dai vertici dell'Enasarco in una successiva e recente audizione di cui ci ripromettiamo di darvi notizia nel prossimo notiziario.

**Presidente:** L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente e del Direttore generale della fondazione Enasarco, dottor Brunetto Boco e dottor Carlo Bravi direttore generale (...omissis...)

**On. Morassut (PD):** Io vorrei porre due questioni (...omissis...) Il secondo aspetto riguarda la politica del patrimonio mobiliare, che lei ha illustrato e su cui nella relazione ci sono dei dati un pò più dettagliati. Nella parte in cui si descrivono gli indirizzi di questi investimenti, soprattutto mobiliari, si deduce che la politica di investimenti è rivolta per il 46,50 per cento a investimenti alternativi, per un totale di circa 2 miliardi di euro, e per un altro 35 per cento ai fondi immobiliari. Abbiamo quindi un 80 per cento degli investimenti mobiliari su queste due voci. Vorrei capire meglio di cosa si tratta. Inoltre vorrei sapere perché la politica di investimenti mobiliari della Fondazione in questi anni si

è rivolta in questa direzione e non principalmente su fondi di carattere istituzionale, come si prevede in base all'indirizzo generale della funzione di questi enti e fondazioni.

L'ultima questione [...] riguarda il tema della *governance*, ossia del sistema dei controlli e anche il profilo giuridico degli enti. Recentemente due pronunciamenti del Consiglio di Stato (la sentenza 6014 del 2012 e la più recente ordinanza del 15 gennaio) hanno reintrodotto qualche elemento di disorientamento sulla configurazione di questi enti, che sono pubblici ma sono privatizzati per i loro aspetti organizzativi, cosa che peraltro afferma lo stesso decreto legislativo n. 509 del 1994. Questo rimette in campo una discussione che dura da qualche anno. Vorrei capire qual è il vostro orientamento. Personalmente ritengo che dopo i due pronunciamenti del Consiglio di Stato la questione assume un carattere pienamente istituzionale e politico, e forse chiama in causa anche un intervento legislativo di chiarimento.

**Brunetto Boco:** (...omissis...) Per quanto riguarda le domande relative al patrimonio mobiliare, probabilmente dovremo fare dei supplementi d'informazione, perché in quei 2 miliardi ci sono anche dei fondi obbligazionari, per esempio con Intesa San Paolo, che hanno un loro peso. Mi pare che l'abbiamo descritto nel documento, però se non è chiaro lo specificheremo meglio in dettaglio. C'è una massa di 80-100 milioni di obbligazionario.

Ci sono ristrutturazioni che abbiamo già compiuto. Proprio oggi ho avuto la notizia che abbiamo reso liquidi altri 38 milioni. Nel giro di sei mesi sono ritornati in liquidità più di 50 milioni.

Nel 2022 – se non erro – si scioglierà un'obbligazione *JP Morgan* del valore di 200 milioni e avremo un premio minimo di 40 milioni su questo valore, rivalutato in base a quelli che saranno gli andamenti dei titoli di Stato della Repubblica italiana. In quel caso, se sciogliamo prima, rischiamo di avere un valore di mercato inferiore al valore di investimento. Comunque, la liquidità che otterremo non sarà più investita allo stesso modo. Attualmente inoltre abbiamo trattative in corso con *Société Générale* per mettere mano a un investimento di questo tipo, per cambiarlo o addirittura scioglierlo.

Probabilmente nella prossima audizione noi porteremo già un dato diverso su questo tema. L'obiettivo della fondazione è uscire da questa tipologia di investimenti, ovviamente senza registrare perdite patrimoniali. Sapete tutti quali sono le condizioni di mercato, per cui le cose vanno gestite con un certo equilibrio e con una certa prudenza.

**On. Morassut:** Restando alla questione del patrimonio mobiliare, si è discusso molto sui giornali degli investimenti in derivati, che nel vostro documento vengono quantificati al 5 per cento. Lei ha detto che sono comunque investimenti che garantiscono il capitale investito e anche i

# Programmazione Visite

**Inserimento Appuntamenti**  
**Rapportino Visita**  
**Calendario Appuntamenti**  
**Esito Visite**  
**Pianificazioni**  
**Statistiche**  
e molto altro ancora...



Contattaci subito  
al Numero Verde:

**800.86.16.16**

o via e-mail: [solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it)



**Soluzione Agenti** il Tuo Software per Agenti di Commercio

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

[www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)

premi. Sono gli stessi titoli di cui si è parlato sulla stampa, che riguardano derivati di fondi definiti «tossici» e che hanno molto preoccupato l'opinione pubblica, perché, pur essendo in percentuale apparentemente minimale, costituiscono comunque un rischio non irrilevante dal punto di vista quantitativo?

**Brunetto Boco:** Partiamo dalla vicenda *Anthraxite*, che aveva un valore nominale di 780 milioni. È noto che successivamente noi siamo usciti dal *Credit Suisse*, abbiamo pagato una penale, costituito un fondo e selezionato una SGR specializzata nella gestione, e abbiamo sciolto la nota. Abbiamo convertito l'obbligazione attraverso l'acquisto di titoli di Stato trentennali per il valore di un miliardo.

Chiaramente ci siamo legati al destino del nostro Paese e abbiamo creduto che fare questa operazione rappresentasse anche l'interesse del nostro Paese. Li avevamo presi nel famoso mese di agosto, quando i rendimenti dei titoli di Stato erano piuttosto elevati. Abbiamo blindato questo investimento e quindi non possiamo più venderlo, perché rappresenta la garanzia della parte di liquidità che noi useremo per investire e per recuperare quella che non è stata una perdita (dato che c'è la garanzia), ma che da un punto di vista concreto ha avuto un risultato inferiore rispetto ai 780 milioni. Specifico che ci sono altri quasi 300 milioni che abbiamo investito acquistando titoli di Stato trentennali, e che c'è quindi una tendenza a ridimensionare quel dato.

**Carlo Bravi:** In tema di *governance* la fondazione, come chiarito nell'articolo 1 dello statuto, è sempre stata convinta che la funzione di gestione e erogazione delle pensioni, ossia la funzione istituzionale, sia sicuramente un'attività di tipo pubblicistico e di rilevanza costituzionale.

Da questo punto di vista non ci ha mai appassionato troppo il tema in sé per sé, e infatti non siamo stati fra i ricorrenti. Quello che invece riteniamo importante è che vengano fissate delle direttive di strutturazione della *governance* degli enti, compreso il nostro. Nel corso del 2013 noi ci siamo dati delle autonormazioni, che, riprendendo le conclusioni della gestione commissariale del dottor Polastrini, hanno previsto il principio della netta separazione tra le funzioni di indirizzo e di alta amministrazione del consiglio d'amministrazione e la funzione di gestione, che invece compete esclusivamente agli uffici.

Questa garanzia di distinzione delle due funzioni è stata poi trasposta in un regolamento di finanza che la fondazione si è dato, ove sostanzialmente viene assicurata la separazione delle due funzioni. Sono state previste anche delle regole per quanto riguarda i limiti di concentrazione, i limiti di rischio, i limiti d'investimento su un unico prodotto o verso un unico soggetto fornitore dell'investimento e così via.

Tutti questi atti di autonormazione sono inseriti nel nostro sito istituzionale, per facilitare la trasparenza sull'operato della fondazione. Qualunque iscritto può conoscere le regole di operatività della fondazione e quindi verificare se la fondazione si sta muovendo correttamente nell'adempimento di quelle regole o meno.

L'unico che manca, perché è in corso la fase di informativa delle organizzazioni sindacali interne,

è il regolamento dei conflitti d'interesse, che è stato anch'esso assunto dalla fondazione e approvato dal consiglio di amministrazione. Ovviamente una situazione di conflitto d'interesse può riguardare non soltanto il consiglio d'amministrazione, ma anche l'alta dirigenza e i quadri che si trovino in certe posizioni strategiche di controllo e di gestione di gare d'appalto o attività di questo tipo. Questo regolamento sarà pubblicato presumibilmente alla fine della settimana prossima.

**Brunetto Boco:** Informo che abbiamo scritto al Ministero del lavoro e avviato la procedura per la riforma del nostro statuto, perché si tratta di uno statuto datato al 1994, che bisogna aggiornare. (...omissis...)

**On. Puglia (M5S):** Ho diverse domande da porre, e partirei quindi da quelle più semplici. Vorrei sapere se sui ricavi della vendita degli immobili c'è un vincolo di destinazione, ossia se sono destinati esclusivamente al pagamento delle pensioni. C'è poi la questione dei contributi silenti. Vorrei sapere se la fondazione, qualora dovesse cambiare le regole, per il meccanismo che ha attualmente rispetto ai contributi versati fino a una certa data, sarebbe in grado di sostenere la liquidazione di questi contributi ai soggetti interessati.

Vengo adesso alle domande di contenuto più tecnico. Con riferimento al bilancio del 2012, non è evidenziato né nel documento di nota integrativa del bilancio né nella relazione di gestione come si arriva, relativamente alla voce del patrimonio mobiliare «investimenti alternativi» (tabella a pagina 36 del documento di bilancio 2012), ad un *fair value* del patrimonio con protezione del capitale di un miliardo e 964 milioni di euro, partendo da un patrimonio valutato ad un *fair value* di un miliardo e 453 milioni di euro.

Questo è anomalo per due ragioni: l'elevato valore della differenza fra i due (oltre 500 milioni di euro, pari a oltre il 30 per cento della voce «investimenti alternativi» valutati al *fair value*) e l'elevata dimensione, in valore assoluto, di questa voce del patrimonio (un miliardo e 453 milioni di euro), giacché detti investimenti alternativi rappresentano il 42 per cento del totale degli asset del patrimonio mobiliare della fondazione per il valore di mercato e il 46 per cento per il valore di carico, concentrati quasi esclusivamente in soli tre fondi e gestiti da due società. Contrariamente a quanto previsto dalla direttiva europea n. 65 del 2011, recepita dal decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, dagli articoli 2427 e 2428 del Codice civile, nonché dai principi contabili OIC 3, non viene riportato nulla, né in nota integrativa né in relazione di gestione, in merito al meccanismo di protezione nelle assunzioni, ai parametri, ai valori, alla metodologia e alle caratteristiche dell'*impairment test* che dovrebbe aver dato come risultanza un *fair value* del patrimonio con protezione del capitale superiore di oltre 500 milioni di euro al suo *fair value*.

Inoltre, proprio i principi contabili OIC 3, relativamente agli strumenti finanziari complessi, quali ad esempio *asset* più copertura, indicano di procedere alla scomposizione dei *fair value* degli *asset* e della copertura singolarmente, qualora non sia chiaramente identificabile un *fair value* complessivo. Invece, dalla nota integrativa e dalla relazione di gestione non si evincono né i *fair value* degli *asset* né quelli della copertura di protezione

a scadenza, né il meccanismo di valutazione che supporta tali valori, a parte poche frasi lapidarie circa l'esistenza di *BTP stripped*, di cui è noto solo il valore a scadenza, ma non quello di valutazione odierna né la contribuzione quantitativa ai meccanismi di correzione del *fair value* di mercato. (...omissis...) Inoltre vorrei sapere se la fondazione ha mai effettuato l'analisi *look-through* sul portafoglio investito in strumenti finanziari, ossia un'analisi che entri nel merito di composizione, qualità e rischio di ciascuno dei seguenti veicoli utilizzati: fondi di investimento, SICAV, partecipazioni o altro. Se è stata effettuata, le chiedo di sapere chi l'ha effettuata e vorrei avere a disposizione una copia di questa analisi *look-through*. Chiedo inoltre di sapere se la società Mercer Italia S.r.l. abbia avuto dalla fondazione il mandato di consulente incaricato in base ad un bando di gara o tramite assegnazione diretta, nonché di conoscere l'importo della prestazione.

In merito alle dismissioni del patrimonio immobiliare, quante lettere di prelazione sono state inviate, e di queste quante sono state impugnate con cause pendenti in tribunale civile e quante invece sono state oggetto di rogito?

È vero che risulta esserci un contenzioso tra Enasarco ed *Exit one S.p.A.*? Se è così, per quale motivo c'è questo contenzioso e di che natura è? (...omissis...) Le risultano appartenenti a partiti politici o sigle sindacali che erano inquilini di Enasarco ieri e che oggi hanno comprato gli alloggi? A noi risulta inquilino di Enasarco lo stesso PD, nella sede di via delle Sette Chiese a Roma. È vero? A proposito, il PD è attualmente inquilino o ha acquistato la sede di cui si parlava? Il prezzo che è stato pagato è sempre quel famoso 56 per cento in meno rispetto al valore di mercato oppure è inferiore o superiore? Eventualmente, se è in locazione, il fitto è supergiù identico agli altri, ovvero del 56 per cento in meno rispetto ai valori di mercato, oppure no? [...] Nell'ultimo periodo sui giornali sono apparse notizie sconcertanti. L'ex presidente Porreca ha pubblicato una lettera durissima, in cui attacca l'attuale gestione, lei compreso, sugli investimenti *Lehman Brothers* e sul programma di dismissione immobiliare denominato «progetto Mercurio». Il vicepresidente Pozzi si dimette e presenta una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano, in cui rivela fatti inquietanti a lui accaduti.

Su un articolo del quotidiano *La Stampa* dell'11 novembre 2013 si parla dell'arresto di due imprenditori e si cita quale indagato l'ex direttore generale di Enasarco. Dall'articolo emerge che lo stesso avrebbe creato una società con sede nella sede di Enasarco. Alla luce di tutto, quali sono le azioni legali che Enasarco sta intraprendendo verso l'ex direttore generale e quali verso gli *advisor* finanziari che hanno procurato lo scandalo dei derivati?

**Presidente:** Prima di dare la parola al presidente Boco per la replica, vorrei precisare che per quanto riguarda le questioni di natura contabile evidenziate dal senatore Puglia, le risposte che ci darete costituiranno oggetto di valutazione anche per l'esame dei bilanci dell'ente che andremo a fare, compreso quello del 2013 quando sarà approvato. **L'audizione con le risposte fornite dai vertici della Fondazione si è tenuta nei primi giorni di aprile e ve ne daremo notizia nel prossimo notiziario.**

Iscriviti a  
Federagenti

chiama il Numero Verde

800.970.976

# Sospensione mutuo prima casa

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

**N**onostante le generiche rassicurazioni di ripresa, la crisi è ancora molto forte e, come Sindacato, ci confrontiamo quotidianamente con la dura realtà della perdita di mandati da parte dei colleghi. In un caso addirittura è accaduto che un agente plurimandatario abbia perso i due principali mandati nello stesso mese.

Spesso la maggiore criticità per i colleghi che perdono il mandato è l'impossibilità di far fronte al pagamento di spese fisse di una certa rilevanza, come il mutuo, le rate di leasing dell'autovettura, l'affitto dell'ufficio, ecc... Fra queste è spesso il pagamento della rata di mutuo l'adempimento che più angoscia e preoccupa i colleghi ed abbiamo già avuto più di una segnalazione in merito a questo problema.

Riteniamo quindi importante ricordare che gli agenti sono tra le figure che, a seguito di perdita del mandato/dei mandati, possono accedere alla domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo di cui alla legge 244/07 e successive modifiche e integrazioni.

Come è noto la normativa prevede la possibilità per soggetti in possesso di determinati requisiti di ottenere la sospensione delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi, con accodamento delle rate sospese alla fine del piano di ammortamento e con il rimborso da parte del fondo di solidarietà della quota parte di interessi – determinata dall'applicazione del solo parametro di indicizzazione del finanziamento (IRS/Euribor).

Ciò detto ricordiamo che il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate a incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

La normativa è stata oggetto di sostanziali modifiche ad opera della legge n. 92 del 28 giugno 2012 incidendo soprattutto in tema di requisiti previsti per l'accesso al Fondo e consentendo l'ammissione al beneficio nei soli casi di:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);

- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Le norme regolamentari attualmente in vigore sono state infine emanate con Decreto n. 37 del 22 febbraio 2013 tramite il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adeguato le precedenti previsioni contenute nel Regolamento recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà (il decreto n. 132 del 21 giugno 2010) alle modifiche normative introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.

Dal 27 aprile del 2013 quindi è possibile inoltrare a Consap (la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), per il tramite delle banche, le istanze di sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa, secondo la nuova disciplina prevista appunto dalla Legge n. 92/2012.

Come detto la legge espressamente prevede che si possa ricorrere al fondo nel caso di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato tra i quali rientra appunto il rapporto di agenzia, da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo con attualità dello stato di disoccupazione o anche in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo (situazione, anche questa che può purtroppo coinvolgere agenti o loro familiari).

Sebbene non espressamente previsto riteniamo che debba trattarsi di perdita totale perché la situazione in cui deve versare l'agente deve essere in tutto assimilabile a quella di disoccupazione per il lavoratore dipendente.

Ovviamente entrambe le situazioni (perdita del mandato o perdita di autosufficienza) devono verificarsi successivamente alla stipula del contratto di mutuo ed al massimo nel triennio precedente alla richiesta di ammissione al beneficio.

Per accedere al fondo è inoltre necessario che:

- Il proprietario dell'immobile e titolare di mutuo prima casa sia in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro;
- Il mutuo gravante sull'immobile adibito ad abitazione principale non sia di importo superiore a 250.000 euro;
- Il mutuo sia in pagamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

In caso di mutuo cointestato è sufficiente che le condizioni sussistano nei confronti di uno soltanto di mutuatari. In tal caso, la sospensione del mutuo verrà comunque accordata per l'intera rata, ma sarà necessario che gli altri cointestatari forniscano il proprio assenso alla sospensione del mutuo.

L'istanza di sospensione deve essere presentata dall'interessato alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione:

- Documento di Identità;
- Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato.

Inoltre,

A) In caso di perdita del/i mandato/i

- copia del contratto di agenzia nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto. Nei casi di dimissioni per giusta causa sarà necessario produrre la sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte della mandante della sussistenza della giusta causa ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

B) In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo:

- certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

Sarà compito della Banca presso la quale è stato richiesto il mutuo verificare la completezza e regolarità formale della documentazione sopra citata e procedere all'inoltro telematico della domanda a Consap ai sensi del D.L. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 21/06/2010; Consap, quale gestore del Fondo, dovrà entro i successivi 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta procedere all'istruttoria comunicandone l'esito alla Banca. L'eventuale rigetto dovrà essere specificamente motivato. ■

Cerchi Agenti di Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

# Programmazione Visite



**Inserimento** Appuntamenti  
**Rapportino** Visita  
**Calendario** Appuntamenti  
**Esito** Visite  
**Pianificazioni**  
**Statistiche** e molto altro ancora...

Contattaci subito al Numero Verde:

**800.86.16.16**

o scrivici direttamente via e-mail all'indirizzo  
[solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it)

# Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

**Domanda:** A novembre 2013 ho concluso un rapporto con una mandante, su sua iniziativa, e ho lavorato il periodo di preavviso previsto dall'AEC Commercio. Ho già ricevuto due mesi fa il Firr dall'Enasarco, ma sono ancora in attesa dei conteggi e del pagamento delle indennità nonché delle ultime provvigioni maturate. Intanto ho ricevuto due richieste di restituzione di provvigioni da me percepite, secondo loro, in eccesso nel corso degli anni precedenti. In particolare mi hanno comunicato che, a seguito della conclusione di una procedura fallimentare (di cui mi hanno fornito estremi e copia della documentazione) a cui era sottoposto un cliente, non hanno potuto recuperare un credito risalente al 2007 e quindi mi chiedono di procedere alla restituzione della provvigione a suo tempo corrisposta in relazione a tale affare. Cosa devo fare?

**Risposta:** In effetti la richiesta della mandante non è contraria alle disposizioni di legge, ed anzi, pare che la stessa, correttamente, le abbia fornito la prova dell'impossibilità del recupero del credito e – riteniamo – prova del fatto che in relazione a tale affare a suo tempo le fossero state regolarmente corrisposte le provvigioni di cui ora chiedono la restituzione.

Purtroppo la restituzione di tali somme non è soggetta al termine prescrizione di 5 anni previsto per il pagamento delle provvigioni, ma a quello ordinario decennale, trattandosi di una tipica ipotesi di indebito oggettivo regolata dagli articoli 2033 e 2946 codice civile. In particolare quest'ultimo articolo prevede che il termine di prescrizione decennale per proporre azione di restituzione decorra dalla data di pagamento. Ciò detto è bene rilevare che le indennità di fine rapporto a lei spettanti dovrebbero essere di gran lunga superiori alle provvigioni di cui viene chiesta la restituzione. Le ricordiamo infatti che la ditta dovrà provvedere a versare direttamente a lei la quota Firr relativa all'anno 2013 (mentre l'Enasarco le ha versato il Firr relativo agli anni pregressi), nonché l'indennità suppletiva di clientela e, ricorrendone i presupposti, l'indennità meritocratica. Alla luce di ciò, quindi, prima di procedere alla restituzione sarebbe comunque opportuno da parte

sua richiedere il pagamento delle indennità spettanti dando all'azienda un termine per adempiere e indicando la possibilità di procedere in tale sede a eventuale compensazione fra le provvigioni di cui si chiede la restituzione e le indennità spettanti. Per dare più forza alla sua richiesta le consigliamo di procedere all'effettuazione dei conteggi delle indennità a cui dovrebbe aver diritto e di inviare la lettera di richiesta delle stesse evidenziando le somme a lei spettanti in base ai calcoli effettuati. A tal fine le consigliamo di rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina che potrà assisterla nell'effettuazione dei conteggi e nei rapporti con l'azienda al fine di risolvere positivamente e nel minor tempo possibile la vicenda insorta.

**Domanda:** Ho un mandato per tre province. Ora l'azienda mandante mi chiede la cessione di una di queste in quanto fino ad oggi non si è sviluppato fatturato. Mi devo far mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno per la disdetta o è legale che io firmi una rinuncia solo per la provincia elencata?

**Risposta:** Se al suo contratto non si applicano gli Accordi Economici Collettivi, ma unicamente il codice civile la mandante non può apportare alcuna modifica unilaterale e quindi la rinuncia alla provincia deve essere concordata fra le parti. Basta a tal proposito una comunicazione dell'azienda controfirmata per accettazione da lei. Se invece al suo contratto si applicano gli AEC, l'art. 2 degli Accordi Economici Collettivi (con alcune differenze fra il settore commercio ed Industria) sul punto che la interessa prevede:

• **le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:**

- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nel-

l'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;

• **di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;**

Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante.

Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari.

**Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.**

**Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.**

Se quindi, come sembra desumersi dal tenore della sua mail, la rinuncia a quella zona configura una modifica di lieve entità (entro il 5% del fatturato annuo) la stessa può essere stabilita dall'azienda, comunicata e diventare immediatamente operativa senza che lei debba fornire alcun assenso.

Per una disanima più completa della sua questione la invitiamo comunque a contattare la sede Federagenti a lei più vicina. ■

La previdenza Enasarco e la questione dei silenti

## Restituire i contributi

La proposta dell'On. Favero (PD) per chi non arriva alla pensione

La senatrice PD Nicoletta FAVERO è membro della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e della Commissione Lavoro, una persona quindi che parla con evidente cognizione di causa. A seguito di una recente risposta ricevuta dal Ministero del Lavoro in relazione a specifica interrogazione formulata dalla senatrice sul tema dei silenti, l'On. Favero ha tenuto a ribadire l'urgenza e la necessità di risolvere il problema degli agenti e i rappresentanti di commercio che, pur avendo versato i contributi inte-

grativi obbligatori all'Enasarco, non raggiungono il tetto della pensione e perdono ogni diritto sui loro soldi già nelle casse dell'ente. La senatrice ha ricordato che in tempi di crisi serve maggiore equità e che sarebbe auspicabile che il governo promuovesse un accordo affinché almeno una parte di quei contributi possa essere restituita a chi non vedrà mai una pensione Enasarco e che ha pensioni Inps con assegni molto bassi.

«La Fondazione Enasarco – ha spiegato Nicoletta Favero – fornisce una copertura previdenziale integrata e obbligatoria agli agenti e i rap-

presentati di commercio, in aggiunta a quella Inps. Attualmente sono 400 mila gli iscritti ad Enasarco, 250 mila dei quali versano regolarmente i contributi, mentre 100 mila sarebbero i "silenti", i quali, pur essendo iscritti, non riescono in tempi di crisi ad effettuare versamenti, né come dipendenti né da volontari. Ad esempio, c'è chi con 13 anni di versamenti Enasarco, pari a 30 mila euro, si ritrova a dover versare 3248,50 euro annui per 7 anni per arrivare ai fatidici 20 anni di contributi che danno luogo alla pensione, ma non riesce a farlo e si vede "blocata" anche la cifra già versata. Tutti i "silenti" vanno incontro, fino al 2024 quando entrerà in vigore la possibilità di totalizzare i contributi, al rischio concreto di non maturare i requisiti della pensione, sempre più lontana per via della riforma, e di non riavere indietro i contributi, che

rimangono ad Enasarco. Credo – ha concluso Favero – che, specie in tempi di crisi, sia necessario un intervento del governo affinché almeno una parte di quei contributi Enasarco sia restituita ai legittimi contribuenti.

Come è noto la Federagenti, si è fatta promotrice in tutta Italia di una campagna informativa e di sensibilizzazione circa il fenomeno dei silenti e già moltissimi colleghi si sono organizzati in comitati spontanei «Mai più Silent – No agli esodati del commercio» con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni a fronte dell'ingiustizia che sta subendo l'intera categoria, nel tentativo di riformare un sistema pensionistico sempre più iniquo e senza futuro. ■

della Redazione

# Rubrica Fiscale

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

**Domanda:** Sono agente in attività da più di 40 anni e opero come ditta individuale. Nel 2009, pur continuando come ditta individuale, ho concordato con una delle ditte rappresentate di passare uno dei miei mandati ad una sas che nel frattempo avevo costituito con mio figlio (io socio accomandatario, mio figlio accomandante) con l'accettazione sottoscritta del riconoscimento dell'indennità di clientela maturata negli oltre 25 anni di rapporto da liquidarsi entro un anno. La società è stata dichiarata fallita, successivamente non adempiendo all'accordo dell'indennità di clientela e non pagando le provvigioni maturate. Abbiamo fatto l'insinuazione al passivo, il credito vantato è stato ammesso con privilegio. Mi chiedo:

- 1) Nel caso in cui si procedesse alla chiusura della sas cedendo il credito ad uno dei soci (preferibilmente al socio accomandante), esiste il rischio di perdere il privilegio acquisito?
- 2) Le imposte già pagate da mio figlio, che nel frattempo non svolge alcuna attività lavorativa (studente), sulle provvigioni non percepite, potrebbero essere recuperate in tutto o in parte nel caso in cui il credito venisse pagato?
- 3) L'iva versata e non incassata verrebbe definitivamente persa chiudendo la sas?

**Risposta:** Per quanto riguarda la domanda di cui al punto 1) il primo comma dell'art. 1263 c.c., prevede che: «Per effetto della cessione, il cre-

dito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori». Quindi se il credito originario era assistito da privilegio di ciò si potrà avvantaggiare anche il nuovo creditore.

Per i punti 2 e 3 il trattamento fiscale delle provvigioni e delle indennità relative ai rapporti di agenzia sono variabili in funzioni di vari aspetti.

Ora, per le indennità, come detto escluse dal campo di applicazione dell'Iva ex art. 2 comma 3 lett A) D.P.R. 633/72, e per gli eventuali interessi pre e post concorsuali, accettando l'orientamento dottrinale secondo il quale gli stessi devono essere considerati esenti dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ex art. 10, n. 1, del D.P.R. 633/1972., il problema non si pone.

Circa le provvigioni, soggette invece ad iva, il rischio per l'agente è quello di vedere soddisfatto il proprio credito per le stesse provvigioni ammesse in privilegio e di non vedere soddisfatto il proprio credito per iva di rivalsa sulle stesse, iva peraltro già versata al fisco nei termini mensili o trimestrali previsti *ex lege*.

L'ultimo orientamento dell'Amministrazione Finanziaria prevede esplicitamente l'impossibilità per l'agente di emettere nota di variazione per il recupero della sola iva esposta in fattura e non incassata in sede di riparto. Pertanto l'agente che riceve in sede di riparto fallimentare l'intero ammontare del credito ammesso per provvigioni, ma

non riceva nulla a titolo di iva di rivalsa sarà impossibilitato alla emissione di una nota di accredito ex art. 26 secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non potrà recuperare l'iva a suo tempo versata all'erario.

Qualora invece riceva il pagamento solo di una parte del credito per provvigioni, allora potrà emettere la nota di variazione per quanto non incassato con evidenza anche dell'imposta iva calcolata comunque solo su detta differenza.

Quanto alle imposte dirette, invece, grazie soprattutto alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, la situazione è assai più semplice.

Il curatore fallimentare è divenuto sostituto di imposta e pertanto deve operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa e deve altresì adempiere agli obblighi di certificazione – tra cui il rilascio della certificazione unica modello Cud ai soggetti interessati – e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d'imposta». Pertanto, il curatore fallimentare all'atto del pagamento dovrà operare o meno la ritenuta di acconto e provvedere nei termini di legge all'eventuale versamento. ■

# Rubrica Previdenziale

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

**Domanda:** Ho 16 anni di versamenti Enasarco e 56 anni di età. Non svolgo più attività di agente di commercio dal 30 novembre 2004. Vorrei sapere a tal proposito se a raggiungimento dei 65 anni avrò diritto ad una pensione.

**Risposta:** Dobbiamo rispondere negativamente alla sua domanda visto che con 16 anni di versamenti non raggiunge il requisito minimo contributivo per presentare la domanda di pensione all'Enasarco per andare in pensione, infatti, occorre avere almeno 20 anni di contributi previdenziali. Purtroppo non può neanche contribuire volontariamente per raggiungere tale requisito dal momento che «la domanda di prosecuzione volontaria deve essere presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività; trascorso questo termine di decadenza il diritto alla contribuzione volontaria non potrà essere più esercitabile».

Nel suo caso quindi avrebbe potuto presentare la domanda solo fino al 31 dicembre 2006; non avendolo fatto ha perso la possibilità di versare volontariamente. Purtroppo devo anche dirle che deve considerare i contributi versati come persi in quanto l'unica possibilità che ha per utilizzarli è che Lei intrattenga nuovamente un rapporto di agenzia in modo da versare nuovi contributi obbligatori che sommati ai precedenti Le diano la possibilità di andare in pensione.

Le consiglio però di recarsi presso una delle sedi Federagenti (i cui indirizzi trova sul sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)) per valutare bene l'unica possibilità che ha, dato che il nuovo regolamento Enasarco del 2012 ha previsto nuovi requisiti per andare

in pensione e un periodo transitorio di passaggio a tali nuove condizioni. Lei infatti raggiungerà i 65 anni, avendone ora solo 56, nel 2023 quando l'età minima prevista dal nuovo regolamento sarà 67 quindi come minimo dovrà attendere il 2025 per presentare la domanda di pensione.

Per continuare poi il nuovo regolamento stabilisce che per presentare domanda di pensione occorre possedere quota 92 dove per quota si intende la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva. Ne segue che nel suo caso per andare in pensione nel 2025 a 67 anni dovrà avere almeno 25 anni di contributi il che significa che dovrà versare altri 9 anni di contributi. Se invece ne vorrà versare, ripeto obbligatoriamente, solo 4 e raggiungere i 20 anni minimi di anzianità contributiva, per raggiungere la quota 92 di cui sopra, potrà andare in pensione solo a 72 anni!

È opportuno fare una valutazione anche da un punto di vista economico quindi si faccia fare dal consulente Federagenti i conteggi per capire quanto andrebbe a prendere di pensione se ricominciasse a fare l'agente e a contribuire per 4 anni o per 9 anni. Speriamo solo che ne valga la pena!

**Domanda:** Ho un figlio di 10 anni. Mi è stato detto che con l'Enasarco può andare in colonia. È esatto e in caso affermativo cosa devo fare?

**Risposta:** Vero. La Fondazione Enasarco organizza in collaborazione con centri convenzionati, che mettono a disposizione strutture e personale specializzato, **soggiorni estivi per i bambini** dei propri iscritti che abbiano **compiuto i 6 anni e**

**non compiuto i 12 anni** di età prima dell'ingresso in colonia nel turno prescelto.

Ogni turno di colonia avrà una durata non inferiore a 14 giorni.

Le colonie sono riservate esclusivamente a:

- **figli degli agenti in attività** con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a 2.880 Euro, e un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (per un totale di dodici trimestri);

- **figli dei pensionati;**

- **orfani degli agenti** che al momento del decesso avevano in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale e un conto previdenziale presso l'Enasarco non inferiore a 396 Euro. Per ciascun bambino deve essere effettuato un versamento quale quota di compartecipazione alle colonie, secondo modalità legate al reddito complessivo familiare annuo lordo.

**IMPORTANTE:** Le domande devono essere presentate entro il 15 maggio 2014 (fa fede la data del timbro postale di spedizione) e devono essere redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione; dovranno inoltre essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a:

Fondazione Enasarco  
Ufficio Prestazioni Integrative.

Trovate l'intera regolamentazione sul sito [www.ensarco.it](http://www.ensarco.it) ma le sedi Federagenti sono a Sua disposizione per ogni dubbio o assistenza. ■

# Gestisci le tue Fatture provvisoriale al 100% !!!

Emissione delle **Fatture Provvisoriale** e **Note di Credito**,  
calcolo automatico della **Ritenuta d'Acconto**, raggiungimento **Massimali Enasarco**.  
Verifica il pagamento di ogni singola fattura,  
ed infine, al termine di un rapporto, **tutela i tuoi interessi** verificando tutti i conteggi:

**FIRR, INDENNITÀ CLIENTELA, MANCATO PREAVVISO,**  
**e la nuova INDENNITÀ MERITOCRATICA!**

**Proteggi il tuo lavoro e i tuoi guadagni**, mantenendo il pieno controllo  
su tutti i conteggi Enasarco e Ritenute d'acconto.



Angelo Rossi  
Rappresentanze  
Via del Moro, 11  
00156 Roma

aliani srl  
VIA DEI PRATI FISCALI, 304  
00145 ROMA (RM)  
P. Iva: 12238964587 IT  
C. Fis: 12238964587

Fattura N. 01/2013 Del: 24/06/2013

Descrizione	Imponibile	% Iva	Iva	Anno
A saldo Provvisoriale III Trimestr	10.570,00	21	2.219,70	2013

Conteggio Ritenute Fiscali e Contributi Enasarco :

Imponibile	Iva	Totali	% Enasarco	Importo Enasarco	Competenza	% R.A.	U	AC
10.570,00	2.219,70	12.789,70	6,875	726,69	2013	11,5		1.215,55

RIEPILOGO GENERALE :

Totale Imponibile	Totale Iva	Totale Fattura	Totale Enasarco	Totale Rit. Acconto
10.570,00	2.219,70	12.789,70	-726,69	-1.215,55

Netto dovuto Euro: 10.847,46  
S.E. & O.

Per maggiori informazioni scrivi a [solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it) o chiama:

**800.86.16.16**  
Numero Verde

 **Soluzione Agenti** il Tuo Software per Agenti di Commercio  
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza [www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)